



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E  
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E  
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ufficio I ex DGRUPS- Affari generali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGRUPS/P/ I.8.d.n.1

Ministero della Salute

DGPROF

0035835-P-06/08/2012

I.8.d.n.1




109664175

Direzione Generale per l'Igiene e la  
Sicurezza degli alimenti e della  
Nutrizione  
Ufficio I  
SEDE

E, p.c. :

Direzione Generale degli Organi  
Collegiali per la tutela della salute  
SEDE



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei  
Tecnologi Alimentari  
c/o Ministero della Giustizia  
Ufficio III - Reparto III - Segreteria  
dei Consigli Nazionali Professionali  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA

OGGETTO: 1) *Richiesta parere del tecnologo alimentare in materia di nutrizione;*  
2) *Richiesta chiarimenti in ordine alle competenze spettanti al tecnologo alimentare.*

Si fa riferimento alla nota trasmessa da codesto Ufficio in data 16 luglio u.s. (prot. n. 25657) ed all'unita nota inviata dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, con la quale è richiesto un parere in merito al profilo di competenza del tecnologo alimentare in materia di nutrizione umana, al fine di definirne l'ambito di operatività.

In particolare, nella nota da ultimo citata, il riferito Consiglio ritiene che la figura del tecnologo alimentare rientri in maniera inequivocabile nella definizione di "nutrizionista", per come enunciata dal parere espresso dal Consiglio di Superiore di Sanità nella seduta del 15 dicembre 2009.

In via preliminare, si fa presente che le professioni sanitarie sono quelle espressamente individuate con apposito decreto del Ministero della salute, istitutivo del relativo profilo professionale ed il cui percorso formativo si realizza mediante specifici corsi di laurea istituiti presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. A legislazione vigente, le professioni espressamente riconosciute sono ventidue, oltre quelle appartenenti al ruolo sanitario di cui al D.P.R. n.761 del 1979. Trattasi, pertanto, di figure necessarie e presenti nel Servizio Sanitario Nazionale, le quali svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Ciò premesso, relativamente al parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità, appare opportuno precisare che la suddetta qualificazione afferisce esclusivamente alle professioni sanitarie individuate e riconosciute nel Servizio Sanitario Nazionale, ovvero:

- il medico-chirurgo che è abilitato a prescrivere diete a soggetti sani ed a soggetti malati;
- il biologo che può elaborare in piena autonomia profili nutrizionali, con il limite che qualora il soggetto interessato sia affetto da una patologia, deve astenersi dall'effettuare diagnosi che prescrivere cure, in quanto non rientranti nella sfera di sua competenza;
- il dietista, che può svolgere la propria attività, in regime di dipendenza o libero professionale, in collaborazione con il medico chirurgo ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.
- il farmacista, che, sebbene non può prescrivere diete, è comunque titolato per quanto riguarda il campo nutrizionistico, a fornire consulenze e a dare informazioni riguardanti medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia.

Di contro, la figura professionale del tecnologo alimentare non rientra nel novero delle professioni sanitarie, atteso che non è individuata attraverso uno specifico decreto del Ministero della salute né è regolamentata dai CC.CC.NN.LL del comparto sanità. Di fatti, la legge 18 gennaio 1994, n. 59 recante " *Ordinamento della professione di tecnologo alimentare*", all'art. 2, individua una serie di competenze ben definite che identificano il richiamato professionista come responsabile del controllo delle filiere agroalimentari, al fine di assicurare la qualità del prodotto finale in termini di sicurezza alimentare.

In particolare, risulta che le competenze ascrivibili al profilo professionale del tecnologo alimentare e le attività proprie del relativo percorso formativo prevedono l'acquisizione di competenze specifiche per svolgere e gestire attività connesse con la progettazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica nel settore alimentare che siano di supporto alle attività produttive e di controllo di industrie, laboratori e servizi del settore delle produzioni alimentari.

Trattasi, pertanto, di competenze di natura prevalentemente tecnico, analitico e gestionale rispetto ai processi di lavorazione degli alimenti e non direttamente connesse ad un'attività di carattere sanitario, finalizzata a soddisfare i bisogni nutrizionali del singolo o della collettività e garantire il relativo benessere psico-fisico.

Inoltre, il Decreto Ministeriale del 1 agosto 2005 recante " *Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria*", nell'Allegato relativo agli ordinamenti didattici, prevede che possano accedere alla scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione i laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) e i laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia, i laureati specialisti in Biologia (Classe 6/S), in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe 9/S), in Farmacia e Farmacia industriale (Classe 14/S), in Chimica (Classe 62/S), Medicina Veterinaria (Classe 47/S), Scienza della Nutrizione Umana (Classe 69/S), Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 77/S), Scienze e Tecnologie Agro Alimentari (Classe 78/S), Scienze e Tecnologie

Agrozootecniche (Classe 79/S), e i laureati quadriennali del vecchio ordinamento nelle lauree di Scienze biologiche, Farmacia, Chimica, Chimica e tecnologia farmaceutica, Veterinaria, Agraria.

Viceversa, il suddetto D.M. non prevede l'accesso alla menzionata Scuola di Specializzazione per i laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Pertanto, l'istituzione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di un percorso universitario finalizzato a formare una particolare figura professionale non comporta *ipso iure* che la stessa sia riconosciuta nel Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto, tra l'altro, che il medesimo Servizio Sanitario Nazionale, tramite le Regioni, non ha mai rappresentato esigenze in tal senso.

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO  
(dott.ssa Santina AMICONE)

